

DELIBERA n. 286/99

Disposizioni in materia di tariffazione telefonica

L'AUTORITÀ

NELLA seduta del Consiglio del 28 ottobre 1999;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 19 settembre 1996, recante "Tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz (TACS)";

VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali";

VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali";

VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 8 maggio 1997, n. 197, recante "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico";

VISTO il decreto del Ministro delle Comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico";

VISTA la propria delibera del 22 dicembre 1998, n. 85/98, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999;

VISTA la propria delibera del 16 marzo 1999, n. 10/99, recante "Condizioni economiche delle comunicazioni FISSO-MOBILE originate dalla rete Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999;

VISTA la propria delibera del 25 giugno 1999, n. 101/99, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1999;

VISTA la propria delibera del 28 luglio 1999, n. 170/99, recante "Introduzione della tariffa a tempo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999;

CONSIDERATA l'opportunità di un primo intervento di semplificazione regolamentare al fine di adeguare la normativa vigente al nuovo sistema di tariffazione a tempo introdotto dalla suddetta delibera n. 170/99;

UDITA la relazione al Consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

Articolo 1

1. Il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali" è modificato come segue:

- a) All'articolo 2:
 - 1) Al comma 2, l'espressione "condizioni tariffarie" è sostituita dalla seguente: "condizioni economiche".
- b) All'articolo 5:
 - 1) Il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:
"Alle comunicazioni teleselettive (urbane, interurbane, internazionali ed intercontinentali) da impianto di abbonato si applicano i prezzi definiti secondo i criteri stabiliti nella delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Introduzione della

- tariffa a tempo”.
- 2) Il testo del comma 2 è sostituito dal seguente:
“L’addebito relativo ai consumi rilevati e relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti”.
- 3) Il testo del comma 3 è sostituito dal seguente:
“In sede di emissione delle bollette, i consumi rilevati per periodi mensili sono considerati cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione può decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione”.
- c) All’articolo 6:
L’espressione “condizioni tariffarie” è sostituita dalla seguente: “condizioni economiche”.
- d) L’articolo 7 è soppresso.
- e) All’articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
“7. Le disposizioni contenute nel presente articolo si intendono aggiornate alla luce del decreto del Ministro delle Comunicazioni 25 novembre 1997, recante “Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico”, e delle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale”, 101/99 del 25 giugno 1999, recante “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione dei meccanismi concorrenziali” e 170/99 del 28 luglio 1999, recante “Introduzione della tariffa a tempo”;
- f) Il testo dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Alle comunicazioni interurbane da impianto di abbonato si applicano i prezzi definiti secondo i criteri stabiliti dalla delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante “Introduzione della tariffa a tempo”.

Articolo 2

1. Il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante “Tariffe telefoniche internazionali” è modificato come segue:

- a) All’articolo 1:
1) Il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:
“I prezzi delle conversazioni internazionali da impianto di abbonato sono

stabilite secondo i principi definiti nella delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Introduzione della tariffa a tempo";

2) Il testo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Per le comunicazioni in teleselezione si applica un prezzo determinato sulla base dei consumi rilevati secondo le modalità previste per il traffico nazionale".

b) All'articolo 3:

1) Il testo del comma 4 è sostituito dal seguente:

"L'addebito relativo ai consumi rilevati avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti".

2) Il testo del comma 5 è sostituito dal seguente:

"In sede di emissione delle bollette, i consumi rilevati per periodi mensili sono considerati cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione può decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione."

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Napoli, 28 ottobre 1999

IL COMMISSARIO RELATORE
PRESIDENTE
(Paola Maria Manacorda)

IL
(Enzo Cheli)

IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(Mario Belati)